

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3333

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAZZOLI, MANFREDI, GIOVANNA SANNA, BATTAGLIA

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale

Presentata il 29 settembre 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da sempre il patrimonio culturale italiano si compone di un elemento materiale, costituito dall'imponente massa di siti e di beni immobili e mobili che rendono noto il nostro Paese nel mondo intero e che attraggono milioni di turisti ogni anno, e di un elemento immateriale, costituito da tradizioni, conoscenze, costumi e saperi applicati che, con il patrimonio materiale, si legano in un armonico insieme che contraddistingue la nostra civiltà.

Di questa duplicità è data conferma anche a livello di organizzazioni internazionali, tanto che l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), nel contesto dell'Orga-

nizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ha adottato nel 1972 la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale. Tale Convenzione è stata poi ratificata nel 1977 (legge n. 184 del 1977); successivamente, sempre nell'ambito dell'UNESCO, nel 2003 è stata adottata la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ratificata ai sensi della legge n. 167 del 2007.

Entrambe le Convenzioni recano elenchi nei quali sono inseriti i beni, materiali o immateriali, che la medesima UNESCO ritiene degni di specifiche iniziative di tutela.

Con la legge n. 77 del 2006 sono state previste provvidenze economiche per la tutela dei beni italiani inseriti nell'elenco dei beni materiali. Ma la stessa legge non prevede benefici economici per i beni immateriali, che pure sono inclusi nell'elenco dell'UNESCO.

Occorre, pertanto, modificare la legge n. 77 del 2006 nel senso di allargare la

platea potenziale di fruizione di misure economiche includendo i beni immateriali cui si è fatto riferimento.

La presente proposta di legge è volta, quindi, sia a estendere i soggetti beneficiari attraverso modifiche alla legge n. 77 del 2006, sia ad aumentare la dotazione dei contributi finanziari previsti dalla legislazione vigente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « 16 novembre 1972, » sono inserite le seguenti: « resa esecutiva dalla legge 6 aprile 1977, n. 184, e dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, »;

b) all'articolo 4:

1) al comma 1, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) alla tutela e alla valorizzazione dei siti e degli elementi culturali immateriali italiani dell'UNESCO, alla diffusione della loro conoscenza e alla loro riqualificazione; nell'ambito delle istituzioni scolastiche, la valorizzazione è attuata anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole »;

2) il comma 5 è abrogato;

c) dopo la parola: « siti », ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: « ed elementi culturali immateriali ».

ART. 2.

1. Per sostenere gli interventi volti alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani tutelati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), nonché del patrimonio culturale immateriale, come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, è autorizzata per l'anno 2016

l'ulteriore spesa di 800.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

